Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 22 maggio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

		L.
Nel Regno e Colonie	Abb annuo	100
	» semestrale	50
	» trimestrale	25
	Un fascicolo	2
All'Estero	Abb. annuo	200
	» semestrale	100
	» trimestrale	50
	Un fascicolo	4

ALLA PARTE SECONDA

		L.
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	60
	» semestrale	30
	» trimestrale	15
	Un fascicolo	2
All'Estero	Abb. annuo	120
	» semestrale	60
	» trimestrale	30
	Un fascicolo	4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — { Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — { Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e R. DECRETO 19 aprile 1943-XXI, n. 370.

14ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43.

Relazione dell'Eccellenza il Ministro Segretario di Stato per le finanze alla Maestà del RE IMPERATORE, in udienza del 19 aprile 1943-XXI, sul decreto che autorizza una 14ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43.

MAESTA',

Col decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione di Vostra Maestà Imperiale, viene inscritta in bilancio la somma di L. 10.000 per spese inerenti alla eredità in favore dello Stato disposta da Andersen Hendrik Christian.

A ciò si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1942-43 a norma delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43 sono disponibili L. 12.958.180;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 356 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1942-43, è autorizzata una quattordicesima prelevazione nella somma di lire diecimila (10.000) da inscriversi al sotto indicato capitolo dello stato di previsione medesimo:

Cap. n. 687 (aggiunto - in conto competenza). — Spese inerenti all'eredità in favore dello Stato disposta da Andersen Hendrik Christian, ecc. . . . . L. 10.000

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ACERBO

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, foglio 64. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1943-XXI, n. 371.

Aumento temporaneo dell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129, relativa all'istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 26 marzo 1942-XX, n. 334, relativo ad un nuovo aumento temporaneo delle guardie scelte e delle guardie del Corpo degli agenti di P. S.;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'aumento in via transitoria dell'organico del Corpo degli agenti di P. S., di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 26 marzo 1942-XX, n. 334, è ulteriormente incrementato di n. 4000 unità, così ripartite nei vari gradi:

Marescialli di 1ª classe	n.	100
Marescialli di 2ª e 3ª classe	»	140
Brigadieri	»	160
Vicebrigadieri	»	200
Guardie scelte	»	400
Guardie e allievi	»	3000
Totale	n.	4000

Il riassorbimento nel ruolo organico ordinario del personale in eccedenza come sopra assunto, si inizierà a partire da un anno dopo la cessazione dello stato di guerra con le vacanze esistenti e che successivamente si formeranno nel ruolo ordinario stesso.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stanziare nel bilancio del Ministero dell'interno i fondi occorrenti per l'attuazione del presente Regio decreto-legge che entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per l'interno proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, foglio 72. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 372.

Erezione in ente morale dell'Ospedale ricovero Carettoni, con sede in Ponte di Legno (Brescia).

N. 372. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Ospedale ricovero Carettoni, con sede in Ponte di Legno (Brescia), viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1943-XXI

REGIO DECRETO 2 aprile 1943-XXI, n. 373.

Modificazione della denominazione della « Casa Umberto I dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali, in Turate ».

N. 373. R. decreto 2 aprile 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per la guerra, la « Casa Umberto I dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali, in Turate » assume la denominazione di « Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali, in Turate », e viene modificato l'art. 1 del relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1943-XXI

REGIO DECRETO 15 aprile 1943-XXI, n. 374.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione 11ª Armata », con sede in Roma.

N. 374. R. decreto 15 aprile 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per la guerra, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Fondazione 11ª Armata », con sede in Roma, e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1943-XXI

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 14 maggio 1943-XXI.

Disposizioni concernenti l'amministrazione della giustizia militare di guerra.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Ordina:

Art. 1.

Casi di giudizio per decreto.

Nei procedimenti davanti ai Tribunali militari di guerra, può procedersi al giudizio per decreto, oltre che nei casi preveduti dall'art. 382 del Codice penale militare di pace, anche relativamente ai reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni o una pena pecuniaria, sola o congiunta a una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, se il pubblico ministero ritiene che all'imputato possa essere inflitta una pena detentiva in misura non superiore a un anno o una pena pecuniaria in misura non superiore a lire duemila, sola o congiunta a una pena detentiva in misura non superiore a un anno.

Agli effetti del comma precedente per determinare la pena stabilita dalla legge per il reato non si tiene conto dell'aumento di pena preveduto dall'art. 47 del Codice penale militare di guerra.

Art. 2.

Composizione speciale del Tribunale militare di guerra.

Nei procedimenti davanti ai Tribunali militari di guerra per reati punibili con pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, il Tribunale giudica con l'intervento del presidente e di due giudici, compreso il relatore, dei quali almeno uno ufficiale superiore.

La disposizione del comma precedente non si applica quando l'imputato ha grado di ufficiale.

Nel caso preveduto dal primo comma, almeno uno dei giudici, compreso il presidente, deve appartenere alla stessa forza armata a cui appartiene l'imputato.

Se gli imputati sono tre o più e non è possibile, in ragione della loro appartenenza a forze armate diverse, assicurare la rappresentanza di dette forze nel collegio giudicante, questo è composto nei modi ordinari.

Art. 3.

Trasferimento della sede dei Tribunali militari territoriali di guerra.

Il comandante dell'unità presso cui è costituito un Tribunale militare territoriale di guerra può disporre, con sua ordinanza, sentito il procuratore militare del Re Imperatore, che la sede del Tribunale sia temporaneamente trasferita in luogo diverso da quello stabilito all'atto della costituzione del Tribunale medesimo.

L'ordinanza determina i modi della sua pubblicazione.

Art. 4.

Esecuzione di provvedimenti di Tribunali di guerra soppressi o disciolti.

E' istituito, alla dipendenza diretta del procuratore generale militare del Re Imperatore, un ufficio del pubblico ministero, il quale esercita, relativamente alla esecuzione dei provvedimenti emessi da Tribunali militari di guerra soppressi o comunque disciolti durante l'attuale stato di guerra, le funzioni che sono dalla legge attribuite al pubblico ministero del Tribunale che ha pronunciato il provvedimento.

E' devoluta al Tribunale militare territoriale di guerra di Roma la competenza per gli atti che sono dalla legge demandati al giudice della esecuzione, quando il Tribunale militare di guerra che sarebbe competente è stato soppresso o comunque disciolto durante l'attuale stato di guerra.

Art. 5.

Differimento o sospensione della pena.

Agli effetti del differimento e della sospensione della esecuzione della pena, si considerano corpi di operazione militari anche i comandi, reparti o servizi mobilitati, dislocati nella zona delle operazioni.

Quando il militare condannato a pena la cui esecuzione è stata differita o sospesa a' sensi dell'art. 9 del bando 24 aprile 1941-XIX, abbia cessato di appartenere a un corpo di operazione o di spedizione militare, la facoltà di ordinare che la pena rimanga differita o sospesa per tutta la durata della guerra, se non è stata esercitata dal comandante della grande unità a cui il militare condannato apparteneva, è devoluta al comandante della grande unità a cui il condannato è assegnato, ovvero, se il condannato non è stato assegnato a una grande unità, al Ministro della forza armata cui appartiene.

Art. 6.

Citazione.

Nei procedimenti davanti ai Tribunali militari di guerra, la citazione di testimoni, periti, interpreti o custodi di cose sequestrate può essere eseguita con semplice avviso per iscritto o telegrafico notificato a cura dell'Arma dei carabinieri Reali, anche se le persone da citare siano estranee alle Forze armate dello Stato.

Art. 7.

Pubblicazione.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate addì 14 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1719)

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 17 maggio 1943-XXI.

Militarizzazione del personale delle imprese addette a lavori di interesse militare in Sicilia e in Sardegna.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 15, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge predetta nel territorio dello Stato;

Ordina:

Art. 1.

Il personale delle imprese che svolgono la loro attività nelle isole della Sicilia e della Sardegna, ovvero nelle adiacenti isole minori, per lavori attinenti alle operazioni militari o alla difesa delle isole stesse, può essere militarizzato con provvedimento da emanarsi dal comandante delle Forze armate della Sicilia o da quello della Sardegna, nei limiti della rispettiva competenza territoriale.

Il provvedimento di militarizzazione è notificato agli interessati mediante comunicazione personale, ed ha effetto dal momento della notificazione.

Art. 2.

Il personale militarizzato ai sensi dell'articolo precedente è soggetto alla legge penale militare e alla giurisdizione militare, nonchè alle norme del regolamento di disciplina in vigore per il Regio esercito, limitatamente ai fatti commessi durante la prestazione del servizio o anche fuori della prestazione del servizio, ma a causa o a danno di questo.

Agli effetti del comma precedente, la subordinazione fra gli appartenenti al personale di ciascuna impresa è determinata dalla suddivisione del personale stesso nelle seguenti tre categorie:

1) dirigenti;
2) impiegati;
3) operai.

Esiste altresì vincolo di subordinazione del personale di ciascuna impresa verso gli ufficiali delle Forze armate dello Stato preposti alla sorveglianza disciplinare dell'impresa medesima.

Art. 3.

Gli ufficiali delle Forze armate dello Stato preposti alla sorveglianza disciplinare di una impresa il cui personale sia stato militarizzato ai sensi dell'art. 1, sono puniti ai sensi della legge penale militare per i reati commessi a danno dei militarizzati della impresa medesima.

Art. 4.

La militarizzazione ordinata ai sensi dell'art. 1 non importa alcun trattamento economico speciale.

Art. 5.

Il personale militarizzato ai sensi di questo bando deve portare, durante il compimento del proprio servizio o lavoro, un distintivo costituito da un bracciale di panno con una stelletta a cinque punte.

Il bracciale è di colore azzurro per la categoria dei dirigenti, di colore rosso per la categoria degli impiegati, di colore giallo per la categoria degli operai.

Art. 6.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate addì 17 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1736)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1943-XXI.

Modificazione della struttura e ordinamento dell'Ufficio centrale per i prodotti ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 16 giugno 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 150 del 26 giugno 1942-XX) che provvide alla disciplina del mercato dei prodotti ortofrutticoli ed autorizzò l'Ente economico della ortoflorofrutticoltura a costituire un Ufficio centrale per i prodotti ortofrutticoli, diretto da un rappresentante, delegato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la collaborazione di tecnici dele-

gati dall'Ente economico dell'ortoflorofrutticoltura, dalla Federazione nazionale fascista commercianti prodotti ortoflorofrutticoli, dall'Ente nazionale fascista della cooperazione, dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie alimentari ed agricole varie;

Visto il decreto Ministeriale 11 gennaio 1943-XXI (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 11 del 15 gennaio 1943-XXI), concernente il trasferimento alle dipendenze dello Stato dell'Ufficio centrale per i prodotti ortofrutticoli e la nomina di un gestore straordinario dell'Ufficio stesso;

Considerata l'opportunità di modificare la struttura di detto Ufficio centrale e di stabilire il suo ordinamento;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio centrale per i prodotti ortofrutticoli, costituito in seno all'Ente economico dell'ortoflorofrutticoltura ai sensi dell'art. 10 del decreto Ministeriale 16 giugno 1942-XX e posto alle dipendenze dello Stato, con gestione straordinaria, ai sensi del decreto Ministeriale 11 gennaio 1943-XXI, è trasformato in una organizzazione di produttori, commercianti ed industriali in derrate orto frutticole fresche e loro sementi, con sede in Roma, denominata Ufficio Centrale Prodotti Ortofrutticoli (U.Ce.Pr.O.).

Detto Ufficio, posto alle dirette dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sotto la cui vigilanza e controllo svolge la propria attività, ha il compito di provvedere alla disciplina del reperimento e della destinazione delle derrate ortofrutticole in base alle disposizioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Esso opera alla periferia a mezzo di appositi « Uffici provinciali prodotti ortofrutticoli » costituiti nei capoluoghi di provincia di cui all'annessa tabella e che potranno essere costituiti in conformità al disposto di cui al successivo art. 6, comma *d*).

Art. 2.

Sono organi dell'Ufficio centrale:

1) la Presidenza;
2) il Comitato direttivo;
3) la Giunta esecutiva;
4) il Collegio dei sindaci.

Art. 3.

La Presidenza è costituita dal presidente e dal vice presidente, nominati entrambi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ufficio; provvede a dare esecuzione alle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; convoca e presiede il Comitato direttivo dando esecuzione alle relative deliberazioni; sovraintende alla gestione ed all'attività dell'Ufficio.

Nei casi di urgente ed assoluta necessità, il presidente può agire con i poteri della Giunta esecutiva; le deliberazioni così adottate dovranno essere sottoposte alla ratifica della Giunta nella sua prima riunione.

Il vice presidente coadiuva il presidente nell'espletamento delle funzioni a lui demandate e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 5.

Il Comitato direttivo è composto dal presidente, dal vice presidente, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni:

Confederazione fascista degli agricoltori;

Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

Confederazione fascista degli industriali;

Confederazione fascista dei commercianti;

Ente nazionale fascista della cooperazione;

Ente economico della ortoflorofrutticoltura;

Federazione nazionale fascista commercianti prodotti ortoflorofrutticoli della Confederazione fascista dei commercianti;

Federazione nazionale fascista esercenti industrie alimentari ed agricole varie della Confederazione fascista degli industriali.

I rappresentanti delle predette organizzazioni saranno tratti, ciascuno, da una terna di nominativi all'uopo designati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

Spetta al Comitato direttivo di deliberare su tutto quanto interessa, in linea di massima, sotto l'aspetto tecnico, amministrativo, organizzativo, economico e finanziario, l'attività dell'Ufficio ed il raggiungimento delle finalità ad esso demandate.

Il Comitato inoltre:

a) delibera sul regolamento per la gestione, l'organizzazione dei servizi e per il personale dell'Ufficio da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) delibera sul rendiconto per la gestione annuale dell'Ufficio, da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) propone la misura delle quote da versare all'Ufficio per le spese del suo funzionamento;

d) stabilisce le modalità per il funzionamento degli Uffici provinciali, di cui all'art. 1, sottoponendo all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i relativi deliberati e propone allo stesso Ministero la costituzione di eventuali altri Uffici provinciali ritenuti indispensabili.

Il Comitato direttivo si riunirà almeno due volte all'anno.

Art. 7.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente, dal vice presidente e dal rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 8.

Spetta alla Giunta esecutiva di esercitare, nei casi di urgenza, le funzioni demandate al Comitato direttivo.

La Giunta inoltre:

a) delibera sui particolari problemi tecnici, amministrativi ed organizzativi, economici e finanziari;

b) delibera su tutte le operazioni finanziarie ed economiche dell'Ufficio, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per quelle eccedenti la ordinaria amministrazione, o che, pur di ordinaria amministrazione, importino una spesa di oltre 10.000 (die-

cimila) lire o impegnino per oltre due esercizi il bilancio dell'Ufficio.

Le deliberazioni così autorizzate sono esecutive dopo l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste tranne casi di provata ed inderogabile urgenza.

Art. 9.

Il Collegio dei sindaci è composto da tre membri nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 10.

Il Comitato direttivo e la Giunta esecutiva sono convocati dal presidente tutte le volte che questi ne ravvisi la necessità.

I verbali delle adunanze degli organi dell'Ufficio debbono essere trasmessi in copia entro otto giorni dall'adunanza al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio della prescritta vigilanza.

Art. 11.

Il direttore dell'Ufficio viene nominato dal presidente previa approvazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Spettano ad esso le funzioni di segretario del Comitato direttivo e della Giunta esecutiva.

Art. 12.

Gli Uffici provinciali prodotti ortofrutticoli, lì dove costituiti, sono retti da un direttore nominato dall'Ufficio centrale, previa approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed assistito, per quanto riguarda i compiti dell'Ufficio in materia di disciplina delle derrate ortofrutticole, da una Consulta composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni, scelti tra elementi tecnici:

Ufficio provinciale dell'Ente economico della ortoflorofrutticoltura;

Segreteria provinciale della cooperazione;

Unione provinciale fascista degli agricoltori;

Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

Unione provinciale fascista dei commercianti;

Unione provinciale fascista degli industriali.

Art. 13.

Gli Uffici centrali e provinciali di cui al presente decreto sostituiscono quelli di cui agli articoli 10 e 11 del decreto Ministeriale 16 giugno 1942-XX e ne assumono attrezzatura, funzioni e compiti.

Art. 14.

Per la prima attuazione del presente decreto l'Ufficio centrale prodotti ortofrutticoli sarà retto da un commissario nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le delibere commissariali dovranno essere raccolte in apposito libro ed inviate in copia, entro cinque giorni dalla loro adozione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 15.

Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 10 ed 11 del decreto Ministeriale 16 giugno 1942-XX agli articoli 2 e 3 del decreto Ministeriale 11 gennaio 1943-XXI e le altre disposizioni comunque contrastanti con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

Capoluoghi di provincia in cui hanno sede gli Uffici provinciali dell'Ufficio Centrale Prodotti Ortofrutticoli

Alessandria - Aosta - Asti - Cuneo - Novara - Torino - Vercelli - Genova - Imperia - La Spezia - Savona - Bergamo - Brescia - Como - Cremona - Mantova - Milano - Pavia - Varese - Bolzano - Trento - Udine - Padova - Rovigo - Treviso - Venezia - Verona - Vicenza - Fiume - Gorizia - Pola - Trieste - Bologna - Ferrara - Forlì - Modena - Parma - Piacenza - Ravenna - Reggio Emilia - Apuania - Arezzo - Firenze - Grosseto - Livorno - Lucca - Pisa - Pistoia - Siena - Ancona - Ascoli Piceno - Macerata - Pesaro - Perugia - Terni - Frosinone - Littoria - Viterbo - L'Aquila - Chieti - Pescara - Teramo - Avellino - Benevento - Napoli - Salerno - Bari - Brindisi - Foggia - Lecce - Taranto - Catanzaro - Cosenza - Reggio Calabria - Catania - Messina - Palermo - Ragusa - Siracusa.

Il Ministro: PARESCHI

(1712)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1943-XXI.

Determinazione del costo delle pagelle scolastiche a decorrere dal 1° ottobre 1943-XXI.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il Regio decreto-legge 21 settembre 1933-XI, n. 1308;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1943-XXI, il costo delle pagelle per le sottoelencate Regie scuole è così stabilito:

1) per le scuole e corsi secondari di avviamento professionale L. 1,75, delle quali L. 0,50 sono devolute alla cassa scolastica e L. 1,25 spettano all'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche;

2) per gl'istituti magistrali L. 2,75, delle quali L. 1 è devoluta alla cassa scolastica e L. 1,75 spettano all'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche;

3) per le scuole degli ordini medio, superiore classico, superiore tecnico, femminile e dell'ordine artistico L. 5, delle quali L. 2 sono devolute alla cassa scolastica e L. 3 spettano all'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche.

L'Ente anzidetto provvede a corrispondere all'Istituto Poligrafico dello Stato, incaricato della stampa e della spedizione, l'importo delle relative spese.

Roma, addì 18 maggio 1943-XXI

Il Ministro: BIGGINI

(1729)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1943-XXI.
Franchigia doganale ai reagenti per la flottazione di minerali metallici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI
E PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 594, che accorda ai prodotti destinati alla flottazione dei minerali metallici, che non vengano fabbricati nel Regno e dei quali sia stata riconosciuta, nella pratica industriale, l'utilità e la convenienza di detto impiego, l'esenzione dal dazio doganale, dalla sopratassa di confine sugli alcoli contenuti o consumati nella preparazione dei prodotti stessi, nonchè dalla sovrimposta di confine sugli oli minerali in essi eventualmente contenuti;

Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1740;

Visti i decreti Ministeriali: 27 giugno 1939, 3 ottobre 1939, 12 maggio 1940, 3 settembre 1940, 31 gennaio 1941, 24 giugno 1941, che hanno ammesso alle predette agevolezze l'« Aerofloat », l'« Aerofloat 31 », l'« Aerofloat sodico », il « Cresolo greggio », l'« Etilurolo puro », il « Flotol », il « Frother 60 », i « Reattivi 203, 239, 301, 404 » il « Sapinol B, D », i « Sulfanol 249, 270 », lo « Xantol Y »; se destinati alla flottazione dei minerali di piombo alcuni, altri alla flottazione delle pirotine nichelcobaltifere e cuprifere, ed il « fosfocresolo » alla flottazione dei minerali auriferi-arsenicali;

Visto il decreto Ministeriale 12 gennaio 1940 che ha ammesso l'« Aerofloat 15 » alle medesime agevolezze se destinato alla flottazione dei minerali di rame;

Ritenuto che i sopranominati prodotti sono risultati di utile impiego nella flottazione dei minerali di rame e di molibdeno e l'« Aerofloat 15 » alla flottazione dei minerali di molibdeno;

Determina:

Art. 1.

L'« Aerofloat (senza numero) », l'« Aerofloat 31 », l'« Aerofloat sodico », il « Cresolo greggio », l'« Etilurolo puro », il « Flotol », il « Fosfocresolo », il « Frother 60 », i « Reattivi 203, 239, 301, 404 », i « Sapinol B, D », i « Sulfanol 249, 270 », lo « Xantol Y », sono ammessi al trattamento fiscale di favore concesso dal R. decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 594, anche se destinati alla flottazione dei minerali di molibdeno e di rame.

Art. 2.

L'« Aerofloat 15 » è ammesso al trattamento fiscale di favore di cui al precitato Regio decreto-legge, anche se destinato alla flottazione dei minerali di molibdeno.

Art. 3.

Le agevolezze stabilite dagli articoli precedenti sono subordinate alla osservanza delle cautele e modalità stabilite coi decreti Ministeriali 7 novembre 1928 e 29 novembre 1934 per le analoghe concessioni relative allo xantogenato di potassio destinato alla flottazione di minerali vari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 maggio 1943-XXI

Il Ministro per le finanze: ACERBO

Il Ministro per le corporazioni: CIANETTI

Il Ministro per gli scambi e per le valute: BONOMI

(1739)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1943-XXI.
Sospensione delle prescrizioni e dei termini nel comune di Civitavecchia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 12 del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Decreta:

Art. 1.

Il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori tanto legali quanto convenzionali portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, che fossero per scadere dal 14 maggio 1943-XXI al 14 agosto 1943-XXI, sono sospesi nel comune di Civitavecchia a tutto il giorno 14 agosto predetto.

Per le cambiali emesse anteriormente alla data del presente decreto, aventi la scadenza tra il 13 maggio 1943-XXI e il 14 agosto 1943-XXI e pagabili da debitori residenti nel comune di Civitavecchia, il termine della scadenza è sospeso fino a tutto il giorno 14 agosto 1943-XXI.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

Il Ministro: DE MARSICO

(1740)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che il Ministro per le corporazioni ha trasmesso, in data 15 maggio 1943-XXI, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 marzo 1943-XXI, n. 100, contenente disposizioni per la proroga, fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, del blocco dei prezzi delle merci, dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e degli affitti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 marzo 1943-XXI, n. 66.

(1727)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIATO GENERALE PER LA PESCA

Provvedimento relativo ai prezzi di vendita delle seppie

Il Commissariato generale per la pesca, sentito il Ministero dell'agricoltura e foreste — Direzione generale dei tesseramenti, dei prezzi e della statistica dei generi alimentari — ha stabilito i seguenti prezzi massimi dei prodotti ittici da corrispondersi ai produttori:

seppia e seppietta (da aprile a maggio) L. 7;
seppia e seppietta (da giugno a marzo) L. 9.

Ai contravventori saranno applicate le sanzioni previste dal R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245.

Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1943-XXI

Il Commissario generale: G. RICCI

(1722)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934-XII, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Mazzia Picciot Arturo già esercente in Torino, corso Palermo, 56.

Tali marchi recavano il n. TO-59.

(1704)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio al patrimonio dello Stato di zona demaniale (comune censuario di Costabella)

Con decreto interministeriale n. 209-V.I.A. del 20 febbraio 1943-XXI, la zona demaniale controdistinta col n. 1207 della nuova mappa catastale del comune censuario di Costabella (Fiume), foglio n. 6, della superficie di are 5 e mq. 70, passa al patrimonio dello Stato.

(1710)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nell'avviso n. 73 per smarrimento di quietanze di versamento quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, pubblicato a pagina 1289 della *Gazzetta Ufficiale* n. 82 in data 9 aprile 1943-XXI, alla seconda riga, in luogo di *76331* leggasi *763131*.

(1730)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 20 maggio 1943-XXI - N. 95

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,372	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5863
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,38	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	38,88	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	90,125
Id. 3,50 % (1902)	86,30
Id. 3 % lordo	70,10
Id. 5 % (1935)	89,425
Redimib. 3,50 % (1934)	79,30
Id. 5 % (1936)	94,30
Id. 4,75 % (1924)	494,95
Obblig. Venezie 3,50 %	96,50
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,375
Id. 5 % (1944)	98,925
Id. 5 % (1949)	92 —
Id. 5 % (15-2-50)	91,90
Id. 5 % (15-9-50)	91,675
Id. 5 % (15-4-51)	91,675

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Scioglimento delle attuali amministrazioni dei Consorzi di bonifica Dese Superiore, Dese Inferiore e Destra Sile Inferiore, con sede in Mestre (Venezia) e nomina del Commissario governativo dell'unico Ente sorto dalla fusione dei detti Consorzi disposta con R. decreto 24 dicembre 1942-XXI, n. 6405.

Con decreto Ministeriale in data 12 maggio 1943-XXI, n. 1377, sono state sciolte le amministrazioni ordinarie dei Consorzi di bonifica Dese Superiore, Dese Inferiore e Destra Sile Inferiore ed è stato nominato il commissario governativo dell'unico Ente sorto dalla fusione dei detti tre Consorzi disposta con R. decreto 24 dicembre 1942-XXI, n. 6405.

(1702)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.